

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 10 aprile 2002****che modifica la decisione 2001/393/CE con riguardo alla certificazione per l'importazione dai paesi terzi di uova esenti da organismi patogeni specifici***[notificata con il numero C(2002) 1374]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2002/278/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/867/CE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 23, paragrafo 2, l'articolo 24, paragrafo 2, e l'articolo 27 bis,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2001/393/CE della Commissione <sup>(3)</sup> stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione dai paesi terzi di uova esenti da organismi patogeni specifici e fissa l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di tali uova.
- (2) Il periodo di validità del certificato sanitario è stato fissato a cinque giorni.
- (3) Difficoltà di trasporto e logistiche hanno reso difficile la consegna di uova esenti da organismi patogeni agli Stati membri entro la data di scadenza del certificato sanitario.
- (4) Il rischio di contaminazione del prodotto in causa durante il trasporto è basso se esso è imballato e trasportato conformemente ai requisiti della decisione 2001/393/CE. La sua situazione sanitaria non verrebbe

compromessa dal fatto di portare a 15 giorni il periodo di validità del certificato.

- (5) La decisione 2001/393/CE della Commissione deve essere pertanto modificata di conseguenza.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato II della decisione 2001/393/CE è sostituito dal testo contenuto nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2002.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6.<sup>(2)</sup> GU L 323 del 7.12.2001, pag. 29.<sup>(3)</sup> GU L 138 del 22.5.2001, pag. 31.




15. Il sottoscritto veterinario ufficiale, conformemente alle disposizioni della direttiva 90/539/CEE, certifica quanto segue:

**Informazioni sanitarie**

1. Le uova esenti da organismi patogeni specifici oggetto del presente certificato provengono da branchi di volatili che soddisfano i requisiti seguenti:
    - a) sono esenti da organismi patogeni specifici secondo quanto descritto nella Farmacopea europea <sup>(2)</sup> e tutte le prove e gli esami clinici richiesti per il riconoscimento di questa qualificazione specifica hanno dato risultati favorevoli, inclusi risultati negativi delle prove per l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle realizzate nei 30 giorni precedenti alla data di spedizione;
    - b) sono stati esaminati clinicamente almeno una volta alla settimana secondo quanto descritto nella Farmacopea europea <sup>(2)</sup> senza presentare sintomi clinici o manifestazioni sospette di malattia;
    - c) sono rimasti per più di sei settimane nello/negli stabilimento/i seguente/i, ufficialmente riconosciuto/i secondo requisiti almeno equivalenti a quelli figuranti nell'allegato II della direttiva 90/539/CEE: ..... <sup>(3)</sup>
      - il cui riconoscimento non è stato sospeso o revocato,
      - che non è/sono soggetto/i ad alcuna restrizione di polizia sanitaria;
    - d) nel corso del periodo menzionato alla lettera c) non sono entrati in contatto con volatili non rispondenti alle condizioni fissate nel presente certificato o con altri uccelli selvatici.
  2. Le uova sono state contrassegnate con inchiostro colorato secondo quanto previsto al punto 13 del presente certificato.
  3. Le uova sono state raccolte dal ..... al ..... (date).
  4. Le uova sono trasportate in imballaggi a perdere utilizzati per la prima volta:
    - a) che contengono unicamente uova provenienti dallo stesso stabilimento;
    - b) chiaramente contrassegnati e recanti le seguenti indicazioni:
      - il nome del paese d'origine,
      - «Uova esenti da organismi patogeni specifici destinate unicamente ad usi diagnostici, di ricerca o farmaceutici»,
      - il numero di uova,
      - il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di produzione,
      - il nome dello Stato membro di destinazione;
    - c) chiusi secondo quanto disposto dalle autorità competenti in modo da evitare ogni possibilità di sostituzione del contenuto ed ermetici.
  5. I contenitori e i veicoli in cui sono posti gli imballaggi di cui al punto 4 sono stati puliti e disinfettati prima del carico conformemente a quanto disposto dalle autorità competenti.
16. Il presente certificato ha una validità di quindici giorni.

Fatto a ..... il .....



.....  
(firma del veterinario ufficiale) (\*)

.....  
(nome in stampatello, qualifiche e titolo)

<sup>(2)</sup> 3ª edizione, Consiglio d'Europa, 1997.

<sup>(3)</sup> Numero/i di riconoscimento dello/degli stabilimento/i d'origine.

<sup>(4)</sup> Timbro e firma di colore diverso da quello del testo a stampa.»